

Criteria per approvare nuove forme di vita consacrata a norma del c. 605

approvati nel Congresso della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica in data 26.1.1990

1. Si tratta di una “*forma di vita consacrata*” quando questa comprende gli elementi essenziali descritti nei cc. 573-605, cioè:

- a) professione dei consigli evangelici con vincoli sacri assunti secondo il diritto comune e proprio;
- b) stabilità di vita;
- c) dedicazione, con nuovo e speciale titolo, all'onore di Dio, all'edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo;
- d) vita fraterna, propria a ogni istituto;
- e) superiori interni, dotati di potestà secondo il diritto comune e proprio;
- f) giusta autonomia di vita, specialmente di governo;
- g) codice fondamentale, approvato dall'autorità ecclesiastica competente;
- h) erezione fatta dall'autorità ecclesiastica competente.

2. Si tratta di una “*forma nuova di vita consacrata*” quando non rientra, senza forzature, in nessuna delle altre forme già stabilite, cioè: istituti religiosi; istituti secolari; società di vita apostolica, che assumono i consigli evangelici; vita eremitica solitaria o associata); verginità consacrata (individuale o associata).

3. Gli istituti potrebbero comprendere diversi tipi di persone: chierici, laici (uomini e donne), vincolati dalla comune tendenza a raggiungere il fine spirituale dell'istituto. Quando questi istituti contengono tutti gli elementi descritti sopra nel n. 1, ma la loro organizzazione complessa impedisce di farli rientrare in una delle categorie su indicate al n. 2, allora questi istituti possono essere riconosciuti come istituti con “*forma nuova di vita consacrata*”.

4. Quando si tratta di una “*forma nuova di vita consacrata*”, che comprende anche un ramo clericale, non è necessario che l'istituto venga riconosciuto come “clericale”; basta che i chierici incardinati all'istituto siano dipendenti da un membro sacerdote, con i poteri necessari, sia o non sia allo stesso tempo presidente dell'istituto.

5. Per quanto riguarda il numero dei membri (di ogni ramo), si seguano i criteri dati per gli altri istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica.

6. Data l'originalità delle “*forme nuove di vita consacrata*”, sarebbe più opportuno, previo l'esame e l'approvazione del Dicastero, di autorizzare il vescovo diocesano di erigere l'istituto di diritto diocesano come *forma nuova di vita consacrata* e [approvare] le sue costituzioni, *ad experimentum et ad nutum Sanctae Sedis*, senza limiti di tempo, da sottoporre all'approvazione della S. Sede quando l'istituto avrà dimostrato la validità e la viabilità ecclesiale dell'esperimento. Tanto il vescovo che erige l'istituto quanto il supremo moderatore devono riferire ogni anno (o ogni due anni) alla S. Sede sullo stato dell'istituto, onde poter seguire l'andamento di queste “*nuove forme*”, la cui approvazione è riservata unicamente alla S. Sede.